

COMMENTO

FATTURA ELETTRONICA

Fattura elettronica: tempistica di emissione e registrazione

di Stefano Setti | 2 NOVEMBRE 2018

Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, tra le diverse novità in tema di fattura elettronica, ha previsto che: a decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura elettronica potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione, inoltre, a decorrere dal 24 ottobre 2018, l'annotazione delle fatture emesse nel registro IVA vendite può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Premessa

In prima battuta si evidenzia che l'art. 11 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (c.d. D.L. collegato alla Manovra 2019) stabilisce che la fattura elettronica, **dal 1° luglio 2019**, potrà essere emessa non più nella giornata stessa in cui si verifica il presupposto di esigibilità dell'IVA, per meglio dire momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, ma "entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'art. 6" del D.P.R. n. 633/1972.

Sanzioni



Attenzione

Considerato che il nuovo termine decorre dal 1° luglio 2019, la novità di cui sopra tornerà applicabile unicamente alle fatture elettroniche, dato che dal 1° gennaio 2019 vi sarà l'obbligo generalizzato di emissione in formato elettronico. Invece, dal 1° gennaio al 30 giugno 2019 le fatture elettroniche andranno emesse il giorno di effettuazione dell'operazione (ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972). Quanto sopra, tenendo comunque presente che l'art. 10 del citato D.L. n. 119/2018, **per l'emissione tardiva della fattura elettronica, sempre che tale adempimento venga effettuato entro i termini previsti per la liquidazione periodica IVA**, ha stabilito, **per il solo primo semestre 2019 (dal 1° gennaio al 30 giugno 2019)**, l'inapplicabilità delle citate sanzioni. È stata prevista, inoltre, **la riduzione delle sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (tra il 90% ed il 180% dell'IVA) nella misura dell'80%** qualora la fattura emessa in ritardo rientri, comunque, nella liquidazione periodica IVA del mese o trimestre successivo. **Dopo il 1° semestre 2019**, in caso di omessa/ritardata fatturazione elettronica si applicherà, invece, la sanzione "piena" fra il 90% e il 180% dell'imposta re-

lativa all'imponibile non correttamente documentato (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997).



Esempio

- Contribuente mensile che effettua un'operazione rilevante ai fini IVA il 5 marzo 2019;
- **potrà emettere fattura elettronica entro il 16 aprile 2019 senza applicazione di sanzioni**, sempre che tale fattura elettronica confluisca nella liquidazione IVA del mese di marzo 2019 in scadenza il 16 aprile 2019;
- **potrà emettere fattura elettronica entro il 16 maggio 2019, liquidazione IVA mensile di aprile, con riduzione delle sanzioni dell'80%**, quindi, versando la sanzione minima del 90% nella misura ridotta pari al 18% dell'IVA.

Aspetti operativi

In base a quanto sopra ne discende che la fattura elettronica, dal 1° luglio 2019, andrà trasmessa (quindi, emessa) al SDI (Sistema di Interscambio) entro il termine di 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972).



Tipologia di operazione		Momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972)
Cessione di beni	Mobili	Data di spedizione/consegna del bene ovvero fatturazione, se essa è anteriore alla spedizione/consegna
	Immobili	Data di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà ovvero fatturazione, se essa è anteriore al trasferimento
Prestazioni di servizi		Data di pagamento del corrispettivo ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento
Cessioni periodiche		Data di pagamento dei corrispettivi ovvero fatturazione, se essa è anteriore al pagamento

Il citato art. 11 del collegato alla Manovra 2019 stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la data fattura e la data esigibilità IVA non coincidano, per meglio dire quando la fattura non venga emessa lo stesso giorno in cui l'IVA diventa esigibile, in fattura occorrerà specificare la data nella quale il presupposto di esigibilità IVA si è verificato. **Nulla cambia (anche dal 1° luglio 2019, quindi, le regole non sono state modificate), invece, con riferimento alle fatture differite di cui all'art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972** (cessioni di beni legate al DDT ovvero per le prestazioni di servizi ad una documentazione idonea a dimostrare l'identità dei soggetti tra cui sono avvenute le prestazioni), in quanto le stesse possono continuare ad essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione (quindi, non solo 10 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione così come previsto in linea generale dal 1° luglio 2019) ancorché ai fini IVA incidano sulla liquidazione IVA del mese di effettuazione dell'operazione.



Esempio

- Il presupposto di esigibilità IVA (effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) si verifica in data 30 novembre 2019 (consegna di beni avvenuta il 30 novembre 2019 ovvero prestazione di servizi pagata il 30 novembre 2019);
- la fattura potrà essere emessa il 10 dicembre 2019 (precisando che trattasi di operazione del 30 novembre 2019);
- l'imposta a debito dovrà essere comunque considerata nella liquidazione IVA di novembre 2019 (mese di effettuazione dell'operazione).



Attenzione

Ad oggi il format di fattura elettronica messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate **non** prevede la possibilità di inserimento sia della data di emissione che quella di esigibilità legata al momento di effettuazione dell'operazione. Quindi, sul punto risulta necessario un chiarimento ministeriale che indichi le modalità di compilazione nonché un'eventuale revisione sia del tracciato di fattura elettronica sia delle specifiche tecniche.

Si evidenzia, inoltre, che il successivo art. 12 del collegato alla Manovra 2019, allo scopo di consentire la corretta contabilizzazione nel registro IVA vendite delle fatture emesse ai fini della liquidazione IVA, considerando la possibilità di emissione "differita" di 10 giorni (**a decorrere dal 1° luglio 2019**), come precedentemente evidenziato, prevede, **a decorrere dal 24 ottobre 2018**, che l'annotazione delle fatture (sia elettroniche che cartacee) emesse (tutte, non solo le differite ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) possa avvenire nel registro IVA vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (quindi, prevedendo la possibilità di registrazione differita delle fatture emesse).



Esempio

- La fattura è emessa il 10 ottobre 2019 ancorché l'operazione sia stata effettuata il 30 settembre 2019;
- la fattura va registrata nel registro IVA vendite entro il 15 ottobre 2019;
- la fattura va computata nella liquidazione IVA mensile del mese di settembre (momento di effettuazione dell'operazione).
- La fattura è emessa il 10 novembre 2018 e l'operazione è stata effettuata nella medesima data (fino al 1° luglio 2019 la fattura, fatti salvi i casi in cui la stessa sia "differita", va emessa entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione);
- la fattura va registrata nel registro IVA vendite entro il 15 dicembre 2018;
- la fattura va computata nella liquidazione IVA mensile del mese di novembre (momento di effettuazione dell'operazione).



Riferimenti normativi

- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, artt. 6, 21 e 23;
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 10, 11 e 12.

